

N. R.G. 6485/2021



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE Specializzata in materia di impresa**

Il Tribunale, nelle persone di:

- | | |
|---------------------|-----------------|
| - dr. Lina Tosi | Presidente rel. |
| - dr. Luca Boccuni | Giudice |
| - dr. Lisa Torresan | Giudice |

riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente

Sentenza

nella causa civile iscritta al n. 6485/2021 del Ruolo Generale, promossa con atto di citazione notificato il 31/8/2021

da

Battaglia Silvia, Didoné Angelica, Didoné Edoardo, Didoné Lorenzo

Con l'avv. Matteo Martini Barzolari del foro di Padova

Attori

contro

F.lli Didoné s.r.l. (00371740283)

con gli avv. Federico Massarotto del foro di Treviso, Alberto Parolin del foro di Padova, Alessandro De Vittor (anche dom.) del foro di Venezia

Convenuta



Conclusioni per parte attrice:

Come in atto di citazione:

“- accertare e dichiarare che gli eredi del defunto sig. Simone Didonè hanno diritto ad ottenere il rimborso delle partecipazioni sociali del de cuius della società F.lli Didonè s.r.l. al valore di mercato delle stesse al momento del decesso;

- accertare quale sia la somma corrispondente al valore di mercato della quota sociale che fu del de cuius al momento del suo decesso;

- condannare la società F.lli Didonè s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore degli eredi del sig. Simone Didonè, odierni attori sig.ri Silvia Battaglia, Edoardo Didonè, Lorenzo Didonè e Angelica Didonè, in proporzione alle rispettive quote ereditarie, la somma corrispondente alla differenza tra quanto versato in data 18.01.2021 e la somma corrispondente al valore delle partecipazioni sociali del de cuius al 24.03.2019 come determinato in corso di causa, oltre agli interessi di legge dal dovuto al saldo;

- accertare, sulla base dei libri societari e della documentazione contabile, le somme dovute dalla società F.lli Didonè s.r.l. al de cuius a titolo di compensi per la carica di amministratore dall'assunzione della carica al decesso, determinando la parte delle somme dovute a tale titolo effettivamente riscosse in vita dal de cuius;

- dichiarare che la società F.lli Didonè s.r.l. è debitrice nei confronti degli eredi del sig. Simone Didonè delle somme non riscosse dal de cuius in vita a titolo di compensi per la carica di amministratore ricoperta;

- condannare la società F.lli Didonè s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore degli eredi del sig. Simone Didonè, odierni attori sig.ri Silvia Battaglia, Edoardo Didonè, Lorenzo Didonè e Angelica Didonè, in proporzione alle rispettive quote ereditarie, la somma corrispondente ai compensi maturati dal de cuius a titolo di compensi per la carica di amministratore e non riscossi in vita da quest'ultimo, come accertati in corso di causa.

Con vittoria di spese e competenze di lite.”

Conclusioni per parte convenuta:

Come in comparsa di risposta (IN VIA PREGIUDIZIALE E/O PRELIMINARE:



- Dichiararsi inammissibile e/o improponibile e/o improcedibile per intervenuta decadenza la domanda di condanna della Società convenuta al pagamento di una differenza tra il valore della partecipazione sociale del defunto sig. Didonè Simone e quanto già percepito dagli attori in data 18.01.2021;

- Dichiararsi inammissibile e/o improponibile e/o improcedibile la domanda di condanna della Società convenuta al pagamento di una differenza tra il valore della partecipazione sociale del defunto sig. Didonè Simone e quanto già percepito dagli attori in data 18.01.2021 per mancata attivazione del procedimento di volontaria giurisdizione di cui al combinato disposto degli artt. 2473, co. 3, e 1349 c.c.

- Per i motivi indicati in narrativa, dichiararsi inammissibile e/o improponibile e/o improcedibile la domanda di condanna della Società convenuta al pagamento dei compensi per la carica di amministratore asseritamente non riscossi.

NEL MERITO, IN VIA PRINCIPALE:

- Rigettarsi tutte le domande attoree, in quanto infondate in fatto ed in diritto e, comunque, non provate.

NEL MERITO, IN SUBORDINE:

- Nella denegata ipotesi di accoglimento, anche solo parziale, delle domande attoree, applicarsi gli interessi legali, con decorrenza iniziale dalla data della domanda giudiziale, sulle somme capitali che dovessero essere riconosciute in favore degli attori.

IN OGNI CASO:

- Spese e competenze legali interamente rifeuse, oltre a IVA, CPA e 15% per spese generali.

Integrata nella memoria di replica (...si insiste per la declaratoria di nullità della domanda sui compensi proposta da parte attrice e per l'accoglimento delle domande e/o eccezioni formulate nella comparsa di costituzione risposta.)

MOTIVI

Gli attori hanno agito dichiarandosi, quali coniuge e figli rispettivamente, eredi ex lege, accettanti con beneficio di inventario, di Didonè Simone, deceduto *ab intestato* il 24/3/2019 e già socio per 1/3 della società convenuta, nonché suo amministratore dal 27/5/2016 e poi presidente del Consiglio di amministrazione dal 1/9/2018 alla data del decesso.

Rappresentano che l'art. 6 dello Statuto sociale prevede che in caso di morte del socio la quota di trasmette agli eredi, salva la facoltà della società di deliberare entro 4 mesi il mancato gradimento, con conseguente diritto degli eredi alla liquidazione della quota, secondo la disciplina prevista per il recesso del socio. Gli eredi dichiarano di non avere condiviso la relazione di stima fatta dal dr. Leopoldo Mason per la società, secondo la quale il valore della quota era di euro 260.000, ritenendolo invece superiore sulla



scorta di una diversa valutazione, fatta applicando un criterio differente, del dr. Matteo Bortolaso da essi incaricato; ma nessun accordo veniva raggiunto con la società. Il CdA aveva poi deliberato il pagamento agli eredi, in ragione delle rispettive quote ereditarie, di detta somma (rispettivamente 86.666,66 alla coniuge e 57.777,77 a ciascun figlio, la minorenni Angelica rappresentata dalla madre, autorizzata dal giudice Tutelare di Vicenza ad incassare e anche a promuovere giudizio per il di più) e le somme erano state accettate a titolo di acconto.

Dunque essi intendono ottenere la quantificazione e il pagamento del maggior valore della quota del de cuius.

Aggiungono inoltre domanda di pagamento dei compensi per la carica, non riscossi dal *de cuius*, allegando che la società nulla aveva loro versato a questo titolo e neppure aveva fornito dettaglio delle somme dovute.

La convenuta ha precisato che l'assemblea dei soci il 10/7/2019 aveva deliberato il mancato gradimento come previsto dallo Statuto e confermava la quantificazione del valore complessivo di euro 260.000.

Eccepeva inammissibilità della domanda per decadenza, stante il superamento del termine di 90 giorni previsto dall'art. 2437ter comma 6 c.c., norma ritenuta applicabile anche alle s.r.l.; in subordine per mancato ricorso al procedimento di volontaria giurisdizione ex art. 2473 comma 3 c.c.

Eccepeva inammissibilità della domanda riguardante i compensi il quanto il relativo credito non era stato inserito nell'inventario.

Contestava nel merito le pretese attoree, sia, quanto alla prima, censurando il metodo di quantificazione del dr. Bortolaso, e sia, quanto alla seconda, allegando cedolini e distinte dei pagamenti eseguiti, con tabella riepilogativa.

In ultimo, affermava essere dovuti soli interessi dalla domanda giudiziale, non essendovi mai stata messa in mora

Alla prima udienza era ravvisata la nullità della domanda relativa ai compensi, per mancata specificazione dell'oggetto, ed era assegnato a parte attrice un termine per integrarla ex art. 164 comma 5 c.p.c.; e a parte convenuta un termine per difese integrative.

La causa è stata trattenuta a sentenza non concedendo il GI termini ex art. 183 c.p.c. pure richiesti.

Il Collegio ritiene che una parte della materia del contendere - quella relativa alla spettanza e al pagamento di ulteriori somme a titolo di liquidazione di quota - possa essere già definita, per inammissibilità delle domande, mentre per il resto - quando al pagamento di compensi residui di amministratore - possono essere assegnati termini istruttori.



E' pacifico fra le parti che gli eredi del socio Didoné Simone non siano stati "graditi" ai sensi dell'art. 7 dello Statuto e che ad essi spettasse la liquidazione del valore della quota ai sensi dell'art. 2473 c.c., richiamato dallo stesso Statuto. Il disposto dell'art. 2473 c.c. è richiamato poi anche dall'art. 2469 c.c. in materia di trasferimento delle partecipazioni, in quanto indicato come applicabile, con facoltà di recesso del successore, già per il solo fatto che il trasferimento della quota sia subordinato ad un mero gradimento.

Parte convenuta abbandona, nelle difese finali, la tesi per cui si sarebbe superato il termine di 90 giorni di cui all'art. 2437 ter c.c., norma invero valevole per le s.p.a.

L'art. 2473 c.c. al comma 3 introduce uno strumento giudiziale per la determinazione del valore della quota quando vi sia disaccordo fra le parti: qualunque delle parti può ricorrere al giudice per la nomina di un esperto, la cui determinazione può essere contestata solo nei limiti dell'art. 1349 c.c.

Già con il riferimento a questa ultima norma la legge chiarisce di volere collocare la determinazione del valore della quota in un contesto prettamente negoziale: l'esperto opera quale arbitratore previsto *ex lege* per la individuazione del valore della prestazione, e la sua determinazione può essere censurata sostanzialmente solo se abnorme.

E' del tutto evidente che si è al di fuori – e per scelta legislativa – della giurisdizione contenziosa, pur se si tratti di dirimere un disaccordo su diritti.

La disciplina dell'art. 2473 comma 3 c.c. – del tutto analoga a quella dell'art. 2437ter c.c. per le s.p.a. indica come valore da determinare il “valore di mercato” della quota, che, si badi, deve essere individuato anche per le quote di società chiuse.

E' ben noto che il valore di mercato di una quota sociale implica una serie di valutazioni tecniche, tutt'altro che puramente equitative, ma che si svolgono mediante ricorso a numerosi metodi e criteri aziendalistici; fra tali diversi metodi è comunque necessario scegliere, secondo le caratteristiche del caso, anche utilizzando più metodi fra loro integrati, alla luce di una competenza necessariamente professionale. Il concetto di “valore di mercato” di una quota o azione allude al valore di scambio ipoteticamente attribuibile alla quota in una libera transazione, che avvenisse a normali condizioni di mercato; e rimanda dunque ad un apprezzamento non solo diverso da quelli richiamati per esempio dagli artt. 1657 (il quale in ultima battuta rimanda espressamente alla determinazione del giudice) o 1474 primi due commi c.c. (il terzo comma rimanda alla disciplina dell'arbitratore), ma che sottende il riconoscimento della estrema difficoltà di individuare un valore che possa dirsi l'unico giusto e vero.

A tale difficoltà e allo scopo delineato dalla legge – di determinare un valore di scambio che si avvicini il più possibile alla determinazione corretta, comunque difficilmente raggiungibile – si correla dunque la



scelta normativa, di investire un esperto, in sede non contenziosa, e di limitare l'ambito di contestazione del valore così determinato .

Ciò permette fra l'altro che la determinazione del valore avvenga in forma ampia e libera dai vincoli che sono invece propri del giudizio, con i suoi oneri di allegazione e di prova, e le sue preclusioni: proprio per la complessità dell'accertamento è opportuno che l'esperto esamini i documenti e gli elementi rilevanti liberamente e senza limiti se non quelli della loro pertinenza, in modo da rendere una risposta massimamente ragionata e giustificata.

E' da escludere che si possa dare luogo ad un "mutamento del rito" quale invocato da parte attrice, non essendo previsti dall'ordinamento strumenti per il passaggio da rito contenzioso a quello di volontaria giurisdizione, e comunque non certamente strumenti applicabili a questo caso, diversamente da quanto espressamente previsto dal codice di procedura civile in materia di passaggio fra rito del lavoro e rito ordinario, o dall'art. 376 c.p.c. per il passaggio fra rito ordinario e rito camerale in Cassazione, o dal d.l. 150/2011 per le materie da esso regolate.

Non impedisce certo di applicare il disposto di legge il fatto che un pagamento, in concreto, sia avvenuto, sia pure se ritenuto da una delle due parti come soddisfacente, e dall'altra accettato solo a titolo di acconto: permane infatti il disaccordo, che è il solo presupposto indicato dalla legge per permettere a ciascuna delle parti di chiedere la nomina di un esperto.

Pertanto, per questa parte, le domande della parte attrice relative alla quota sono inammissibili, ivi inclusa la prima, che sottende una quantificazione dell'ammontare di quota superiore a quanto già percepito.

P.Q.M.

Non definitivamente pronunciando,

- 1) dichiara inammissibili le domande di cui ai primi tre alinea delle conclusioni di parte attrice e relative alla liquidazione della quota sociale del *de cuius* Didoné Simone;
- 2) rimette la causa sul ruolo con separata ordinanza;
- 3) spese al merito

Venezia, 29/6/2022

Il Presidente rel.dr. Lina Tosi

